

Gazzetta ufficiale

C 304

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
19 ottobre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 304/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 298 del 12.10.2013 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2013/C 304/02 Causa C-572/11: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttiva 2006/112/CE — IVA — Diritto a detrazione — Diniego — Imposta menzionata su una fattura — Effettiva realizzazione di un'operazione imponibile — Insussistenza — Prova — Principi di neutralità fiscale e di tutela del legittimo affidamento) 2


2013/C 304/03 Causa C-586/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2013 — Regione Puglia/Repubblica italiana, Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — FESR — Decisione di riduzione del contributo finanziario — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ente regionale — Atto riguardante direttamente tale ente — Irricevibilità) 2

IT


Prezzo:
3 EUR

(segue)


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 304/04	Causa C-430/12: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău [Articolo 99 del regolamento di procedura — Sicurezza sociale — Libera prestazione di servizi — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 22 — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro — Autorizzazione preventiva — Importo rimborsato all'assicurato]	3
2013/C 304/05	Causa C-520/12 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Impugnazione — Strumento di aiuto alla preadesione — Appalto pubblico — Progetto concernente lo sviluppo della rete europea di business center in Turchia — Decisione di non attribuire il progetto — Domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti — Decisione nazionale — Assenza di coinvolgimento degli organi dell'Unione)	3
2013/C 304/06	Causa C-337/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 20 giugno 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága	4
2013/C 304/07	Causa C-388/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) l'8 luglio 2013 — UPC Magyarország Kft./Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	4
2013/C 304/08	Causa C-422/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Obergericht (Germania) il 25 luglio 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree	5
2013/C 304/09	Causa C-423/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas (Lituania) il 25 luglio 2013 — UAB «Vilniaus energija»/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius	5
2013/C 304/10	Causa C-435/13 P: Impugnazione proposta il 2 agosto 2013 da Erich Kastenholtz avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 nella causa T-68/11, Erich Kastenholtz/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	5
2013/C 304/11	Causa C-439/13 P: Impugnazione proposta il 5 agosto 2013 da Elitaliana SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013, causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo	6
2013/C 304/12	Causa C-446/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 7 agosto 2013 — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances	7
2013/C 304/13	Causa C-447/13 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Riccardo Nencini avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 giugno 2013, causa T-431/10, Nencini/Parlamento europeo	7
2013/C 304/14	Causa C-468/11: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 24 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna	8
2013/C 304/15	Causa C-123/12: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 10 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu — Romania) — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 304/16	Causa C-99/13: Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Guy Kleynen/Conseil des ministres	8
 Tribunale		
2013/C 304/17	Causa T-35/10 e T-7/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bank Melli Iran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Legittimo affidamento — Riesame delle misure restrittive adottate — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Fondamento giuridico — Forme sostanziali — Proporzionalità»)	9
2013/C 304/18	Causa T-317/10 P: Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2013 — L/Parlamento («Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Perdita di fiducia»)	9
2013/C 304/19	Causa T-493/10: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Persia International Bank/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)	10
2013/C 304/20	Causa T-599/10: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Eurocool Logistik/UAMI — Lenger (EUROCOOL) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EUROCOOL — Marchio nazionale figurativo anteriore EUROCOOL LOGISTICS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i servizi — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto ad essere sentiti]	11
2013/C 304/21	Cause riunite T-4/11 e T-5/11: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)	11
2013/C 304/22	Causa T-12/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iran Insurance/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Fondamento giuridico — Violazione del diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Parità di trattamento — Non-discriminazione»)	12
2013/C 304/23	Causa T-13/11: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Post Bank Iran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Fondamento normativo — Obbligo di motivazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Parità di trattamento — Non discriminazione»)	13
2013/C 304/24	Causa T-24/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bank Refah Kargaran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)	14



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 304/25	Causa T-289/11, T-290/11 e T-521/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Deutsche Bahn e a./Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un'ispezione — Poteri ispettivi della Commissione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»)	15
2013/C 304/26	Causa T-434/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank/ Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	16
2013/C 304/27	Causa T-465/11: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Globula/Commissione («Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55/CE — Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice — Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga — Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55»)	16
2013/C 304/28	Causa T-483/11: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Sepro Europe/Commissione [«Prodotti fitofarmaceutici — Sostanza attiva flurprimidol — Non iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Regolamento (CE) n. 33/2008 — Procedura di valutazione accelerata — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»]	17
2013/C 304/29	Causa T-6/12: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Godrej Industries e VVF/Consiglio («Dumping — Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia — Adeguamento richiesto della conversione valutaria — Onere della prova — Danno — Dazio antidumping definitivo»)	17
2013/C 304/30	Causa T-42/12 e T-181/12: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bateni/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Blocco dei capitali — Errore manifesto di valutazione»)	18
2013/C 304/31	Causa T-57/12: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)	18
2013/C 304/32	Causa T-110/12: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)	19
2013/C 304/33	Causa T-349/12: Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Leiner/UAMI — Recaro (REVARO) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REVARO — Marchio internazionale denominativo anteriore RECARO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	19
2013/C 304/34	Causa T-414/13: Ricorso proposto l'8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)	20



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 304/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 298 del 12.10.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 291 del 5.10.2013

GU C 284 del 28.9.2013

GU C 274 del 21.9.2013

GU C 260 del 7.9.2013

GU C 252 del 31.8.2013

GU C 245 del 24.8.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Menidzherski biznes reshena OOD/Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-572/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/112/CE — IVA — Diritto a detrazione — Diniego — Imposta menzionata su una fattura — Effettiva realizzazione di un'operazione imponibile — Insussistenza — Prova — Principi di neutralità fiscale e di tutela del legittimo affidamento)

(2013/C 304/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: Menidzherski biznes reshena OOD

Convenuto: Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interpretazione dell'articolo 203, in combinato disposto con l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Diniego del diritto di detrarre l'IVA opposto al destinatario di prestazioni di servizi per mancanza di prove di effettive esecuzioni in base alle fatture — Esame delle stesse fatture nell'ambito di un controllo fiscale, nei confronti del fornitore, che non aveva comportato alcuna rettifica dell'IVA dovuta — Principio di neutralità fiscale

Dispositivo

Gli articoli 168, lettera a), e 203, della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'impo-

sta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che al destinatario di una fattura venga negato il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto menzionata in suddetta fattura qualora le operazioni che formano oggetto di quest'ultima non siano state realizzate effettivamente e ciò anche ove il rischio di perdita di gettito fiscale sia eliminato in quanto l'emittente della fattura di cui trattasi ha assolto l'imposta sul valore aggiunto ivi indicata. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali relative all'acquisizione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito al fine di determinare se questo caso ricorra relativamente alle operazioni che formano oggetto delle fatture in esame nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2013 — Regione Puglia/Repubblica italiana, Commissione europea

(Causa C-586/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — FESR — Decisione di riduzione del contributo finanziario — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ente regionale — Atto riguardante direttamente tale ente — Irricevibilità)

(2013/C 304/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (rappresentanti: F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione (T-84/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di

annullamento parziale della decisione C(2009) 10350 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione C(2000) 2349 della Commissione, dell'8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1 — Mancanza della fase orale del procedimento — Art. 263, quarto comma, TFUE — Assenza di incidenza diretta — Irrricevibilità — Motivazione insufficiente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Regione Puglia è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Causa C-430/12) (¹)

[Articolo 99 del regolamento di procedura — Sicurezza sociale — Libera prestazione di servizi — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 22 — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro — Autorizzazione preventiva — Importo rimborsato all'assicurato]

(2013/C 304/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Elena Luca

Convenuta: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău — Interpretazione dell'articolo 56 TFUE e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Normativa nazionale che richiede un'autorizzazione preventiva per il rimborso dell'importo totale delle spese per cure mediche all'estero — Determinazione dell'importo del rimborso delle spese sostenute in un altro Stato membro, in mancanza di autorizzazione preventiva, secondo i criteri dello Stato d'iscrizione al sistema assicurativo

Dispositivo

L'articolo 49 CE e l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, non ostano, in via di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordina ad un'autorizzazione preventiva la presa a carico integrale delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro. Per contro, gli stessi articoli ostano a siffatta normativa interpretata nel senso che essa esclude, in tutti i casi, la presa a carico integrale, da parte dell'ente competente, di siffatte cure fornite senza autorizzazione preventiva.

Quando un diniego di rimborso, a causa della mera mancanza di autorizzazione preventiva, delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro e pagate dall'assicurato non è, tenuto conto di circostanze particolari, fondato, dette cure devono essere rimborsate al detto assicurato dall'ente competente nella misura dell'importo determinato dalla legislazione di detto Stato membro. Qualora tale importo sia inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione della normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest'ultimo, l'ente competente deve inoltre concedere un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Quando siffatto diniego è fondato, l'assicurato può chiedere, in forza dell'articolo 49 CE, il rimborso delle cure ospedaliere nei limiti soltanto della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia cui è iscritto.

(¹) GU C 399 del 22.12.2012.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Causa C-520/12 P) (¹)

(Impugnazione — Strumento di aiuto alla preadesione — Appalto pubblico — Progetto concernente lo sviluppo della rete europea di business center in Turchia — Decisione di non attribuire il progetto — Domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti — Decisione nazionale — Assenza di coinvolgimento degli organi dell'Unione)

(2013/C 304/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (rappresentante: A. Krystallidis, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e F. Erlbacher, agenti), Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), del 13 settembre 2012, nella causa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) e Delegazione dell'Unione europea in Turchia, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni diretto a ottenere la riparazione del pregiudizio asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla decisione della Delegazione dell'Unione europea in Turchia di non attribuire alla ricorrente il contratto per la realizzazione del progetto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van» (Europe-Aid/128621/D/SER/TR) — Irricevibilità — Incompetenza

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 20 giugno 2013 — Almos Agrárkúkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság

(Causa C-337/13)

(2013/C 304/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Almos Agrárkúkereskedelmi Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, della általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge ungherese in materia di IVA), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2010, sia conforme all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (¹) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nel senso che la legge ungherese sull'IVA disciplina l'insieme delle ipotesi di riduzione della base imponibile elencate in detta disposizione.
- 2) In caso negativo, se un contribuente che, in seguito all'esecuzione di un'operazione, non abbia ottenuto il corrispettivo di quest'ultima possa esigere, in mancanza di una disposizione di diritto nazionale in tal senso, una riduzione dell'imposta sul fondamento dei principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

- 3) Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA è provvisto di effetto diretto, a quali condizioni sia allora subordinata la possibilità di esercitare il diritto a una riduzione fiscale. Se sia sufficiente che il venditore abbia emesso una fattura rettificativa e l'abbia inviata all'acquirente o se sia altresì necessario che esso provi che il bene è effettivamente ritornato ad essere di sua proprietà o in suo possesso, vale a dire che gli è stato materialmente restituito.
- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, se lo Stato membro sia tenuto, sul fondamento del diritto comunitario, a risarcire il danno derivante da un inadempimento al suo obbligo di armonizzazione in conseguenza del quale il contribuente è stato privato della possibilità di beneficiare di una riduzione fiscale.
- 5) Se l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA possa essere interpretato nel senso che gli Stati membri conservano il diritto, in caso di mancato pagamento totale o parziale, di non concedere riduzioni della base imponibile e, in caso affermativo, se a tal fine occorra che una norma di diritto nazionale abbia espressamente escluso la possibilità di una siffatta riduzione, o se si possa ritenere che il silenzio in merito a tale aspetto della disciplina applicabile li autorizzi altresì a negare la riduzione di cui trattasi.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) l'8 luglio 2013 — UPC Magyarország Kft./Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

(Causa C-388/13)

(2013/C 304/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente in primo grado e resistente nel giudizio per cassazione: UPC Magyarország Kft.

Convenuta in primo grado e ricorrente nel giudizio per cassazione: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (¹), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche ingannevoli ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, non è possibile procedere a uno specifico esame dei criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

- 2) Se la comunicazione di un'informazione non veritiera a un solo consumatore debba essere considerata come una pratica commerciale ai sensi della summenzionata direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 149, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania) il 25 luglio 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/ Dr. med. vet. Uta Wree

(Causa C-422/13)

(2013/C 304/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in appello: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Convenuta in appello: Dr. med. vet. Uta Wree

Questione pregiudiziale

Se si sia in presenza di una superficie agricola ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 ⁽¹⁾, anche quando il suo sfruttamento è in effetti inteso anche al conseguimento di fini agricoli (pascolo per l'allevamento di ovini), ma detta superficie costituisce lo strato di copertura di una discarica di rifiuti che si trova nella fase di gestione successiva alla chiusura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausioji administracinis teismas (Lituania) il 25 luglio 2013 — UAB «Vilniaus energija»/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

(Causa C-423/13)

(2013/C 304/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausioji administracinis teismas (Corte suprema amministrativa di Lituania)

Parti

Ricorrente: UAB «Vilniaus energija»

Convenuto: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o la direttiva 2004/22/CE ⁽¹⁾ debba/no essere interpretato/i nel senso che esso/essi osta/no ad una regolamentazione e a una prassi nazionali ai sensi dei quali un contatore d'acqua calda, che soddisfa tutti i requisiti imposti dalla direttiva 2004/22/CE ed è connesso con un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) dei dati, è considerato come un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato come previsto sino a quando sia stata effettuata una verifica metrologica sul contatore e sul dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) dei dati, in quanto configuranti congiuntamente un sistema di misurazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (GU L 135, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 agosto 2013 da Erich Kastenhholz avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 nella causa T-68/11, Erich Kastenhholz/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-435/13 P)

(2013/C 304/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erich Kastenhholz (rappresentante: L. Acker, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Qwatchme A/S

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

- accogliere la sua domanda diretta all'annullamento della decisione controversa o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nuovamente;
- condannare l'ho Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti di prima istanza e d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente fa valere tre motivi:

- Violazione del combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 ⁽¹⁾.

Tale motivo si suddivide in due parti:

- mancata differenziazione tra i criteri della novità e del carattere individuale;
- illegittima presa in considerazione, a causa del deposito della domanda in bianco e nero, del colore del disegno o modello all'atto della valutazione della novità.
- Violazione del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 6/2002.

Tale motivo si suddivide in tre parti:

- mancata identificazione degli elementi di somiglianza e di differenziazione tra i disegni o modelli in conflitto;
- mancata ponderazione delle caratteristiche nella forma identiche e di quelle divergenti;
- difetto di motivazione circa la questione del carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato.
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, nonché dell'obbligo di esame d'ufficio previsto dall'articolo 63, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 6/2002.

Tale motivo si suddivide in quattro parti:

- il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che fosse possibile non prendere in considerazione il rapporto di un perito presentato nell'ambito del procedimento amministrativo;
- né la commissione di ricorso né il Tribunale, nelle proprie decisioni, hanno preso in considerazione il rapporto del perito e le osservazioni del ricorrente ad esso relative;

- la commissione di ricorso e il Tribunale hanno omesso di motivare le proprie decisioni relativamente alla violazione della normativa nazionale sul diritto d'autore, in particolare circa la questione della portata della tutela da esso conferita;

- la commissione di ricorso e il Tribunale hanno erroneamente ritenuto che, nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, il ricorrente abbia l'onere di dimostrare il contenuto della tutela del diritto d'autore nella normativa nazionale pertinente, e, allo stesso tempo, hanno disconosciuto la portata dell'obbligo della commissione di ricorso e dell'Ufficio per l'armonizzazione di procedere all'esame di ufficio dei fatti e del diritto applicabile, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 6/2002.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 agosto 2013 da Elitaliana SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013, causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo

(Causa C-439/13 P)

(2013/C 304/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elitaliana SpA (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo

Conclusioni

- Annullare integralmente l'ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013, causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo;]
- per l'effetto, ove lo stato degli atti lo consenta, accogliere definitivamente il ricorso di primo grado, a) annullando i provvedimenti di Eulex — di contenuto e data sconosciuti alla ricorrente — di aggiudicazione della gara denominata «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11)» alla società Starlite Aviation Operations, comunicata da Eulex con lettera del 29.3.2012 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra, della nota 2012-DAS-0392 del 17 aprile 2012, con cui Eulex ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti di gara richiesti in data 2 aprile 2012; b) condannando Eulex al risarcimento dei danni (in forma specifica o per equivalente) in favore della ricorrente nella misura specificata ai paragrafi 37 e seguenti del ricorso davanti al Tribunale; c) condannando Eulex al pagamento delle spese processuali;

— oppure, sempre per l'effetto del suindicato annullamento, ove lo stato degli atti lo consenta, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere, in capo ad Eulex, la qualità di organismo dell'Unione Europea ex art. 263 TFUE, ed assimilando Eulex alle delegazioni. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di un errore scusabile in merito.

Dai detti errori di diritto discenderebbe una violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale intesa quale piena realizzazione del diritto alla difesa anche come corollario del più generale principio di uguaglianza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 7 agosto 2013 — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-446/13)

(2013/C 304/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Fonderie 2A

Resistente: Ministre de l'Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della sesta direttiva [77/388/CEE] ⁽¹⁾, che consentono di definire il luogo di una cessione intracomunitaria, debbano indurre a ritenere che la cessione di un bene da parte di una società ad un cliente in un altro paese dell'Unione europea, dopo la trasformazione del bene, per conto del venditore, subita nello stabilimento di un'altra società ubicata nel paese del cliente, sia una cessione tra il paese del venditore e il paese del destinatario finale oppure una cessione interna al paese di quest'ultimo, a partire dallo stabilimento di trasformazione.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 147, pag. 1).

Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Riccardo Nencini avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 giugno 2013, causa T-431/10, Nencini/Parlamento europeo

(Causa C-447/13 P)

(2013/C 304/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Nencini (rappresentante: M. Chiti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

— Annullare, previo, ove necessario, accertamento dell'invalidità/illegittimità dell'art. 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ⁽¹⁾ della Commissione, del 23 dicembre 2002, e dell'art. 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾ del Consiglio, del 25 giugno 2002, la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 giugno 2013, resa nelle cause riunite T-431/10 e T-560/10, Nencini contro Parlamento europeo e dichiarare, in riforma della sentenza medesima, in accoglimento dei motivi di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, l'illegittimità degli atti impugnati nel primo grado;

— in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della condanna del sig. Nencini alla restituzione delle somme contestate, rideterminare — previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata — in via equitativa le somme ovvero rinviare gli atti al Segretariato generale del Parlamento europeo per un'equa rideterminazione della cifra in contestazione;

— annullare la sentenza per la parte relativa alle spese e, conseguentemente, riformarla, ponendo a carico del Parlamento le spese del giudizio T-431/10, nonché ponendo a carico del Parlamento o comunque compensando quelle del giudizio T-560/10;

— in ogni caso, condannare il Parlamento europeo alle spese di causa del presente grado.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il ricorrente deduce una violazione della disciplina sulla prescrizione, e dei principi di certezza del diritto, effettività e ragionevolezza. Il Tribunale avrebbe rigettato le istanze del ricorrente ritenendo la decorrenza dei termini di prescrizione dalla notifica della decisione di recupero e dell'addebito, ovvero ben undici anni dopo la cessazione del Sig. Nencini dalla carica di parlamentare.

In secondo luogo, il ricorrente invoca un errore di diritto circa la violazione dei principi del contraddittorio e dell'effettività della tutela, essendo gli elementi a sostegno della decisione in parte differenti da quelli contestati in precedenza.

In terzo luogo, viene dedotta l'erronea applicazione della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento («regolamentazione SID») sia con riguardo alle contestate somme per rimborso di viaggio, sia con riferimento alle contestate somme per le indennità di Segreteria. In particolare, viene dedotta da un lato l'erroneità dell'interpretazione del concetto di «domicilio» che non può essere fatto coincidere con il concetto di «residenza» formale; dall'altro l'insussistenza dell'illecito sotto diversi profili, nonché la contraddizione di considerare mera «irregolarità formale» la mancata indicazione dei nomi di tutti i beneficiari delle indennità di assistenza di segreteria, ma di considerarla non sanabile alla luce della confusa normativa esistente all'epoca.

In quarto luogo, l'impugnazione è fondata su una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della somma oggetto di recupero. La condanna al pagamento dell'intera somma percepita sarebbe incongruente.

Infine, la ricorrente lamenta l'erroneità nella determinazione delle spese di causa in capo al sig. Nencini. Le spese sostenute per l'impugnazione della prima decisione, poi rinunciata, sarebbero dovute ad un comportamento errato di controparte, la quale ha peraltro ammesso tale irregolarità provvedendo — successivamente alla notifica del primo ricorso — alla sostituzione del provvedimento con altro in lingua italiana.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 357, pag. 1.

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 248, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 24 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-468/11) (¹)

(2013/C 304/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 10 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu — Romania) — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

(Causa C-123/12) (¹)

(2013/C 304/15)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Guy Kleynen/Conseil des ministres

(Causa C-99/13) (¹)

(2013/C 304/16)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 141 del 18.5.2013.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-35/10 e T-7/11) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Legittimo affidamento — Riesame delle misure restrittive adottate — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Fondamento giuridico — Forme sostanziali — Proporzionalità»)

(2013/C 304/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: nella causa T-35/10, L. Defalque e, nella causa T-7/11, inizialmente Defalque e S. Woog, successivamente Defalque e C. Malherbe, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: nella causa T-35/10, M. Bishop e R. Szostak e, nella causa T-7/11, inizialmente Bishop e G. Marhic, successivamente Bishop e B. Driessen, in qualità di agenti)

Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e É. Ranaivoson, in qualità di agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, successivamente A. Robinson, e infine Robinson e H. Walker, in qualità di agenti, assistiti da S. Lee, barrister); Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-35/10, S. Boelaert e M. Konstantinidis, e, nella causa T-7/11, Boelaert, Konstantinidis e F. Erlbacher, in qualità di agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio,

del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall'altro, una domanda di annullamento di qualsiasi regolamento successivo o di qualsiasi decisione successiva che completi o modifichi uno degli atti impugnati che sia in vigore alla data di chiusura della fase orale.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-35/10 e T-7/11 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La Bank Melli Iran supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 4) *La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2013 — L/Parlamento

(Causa T-317/10 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Perdita di fiducia»)

(2013/C 304/18)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: L (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Sèbe e V. Sviderskis, successivamente A. Sèbe, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente S. Seyr, K. Zejdová e L. Mašalaitė-Chouteau, successivamente S. Seyr, K. Zejdová e S. Milius, e da ultimo S. Seyr e S. Alves, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea [dato riservato] ⁽²⁾, diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea [dato riservato] è annullata, in quanto ha ommesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione del principio d'imparzialità, ha respinto il motivo vertente sull'inesattezza materiale e su un errore manifesto di valutazione e ha dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto la condanna del Parlamento alle spese.*
- 2) *L'impugnazione è respinta quanto al resto.*
- 3) *Il ricorso proposto dal sig. L dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa [dato riservato] è respinto quanto al resto.*
- 4) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione.*

⁽¹⁾ GU C 340 del 19.11.2011.

⁽²⁾ Dati riservati omessi.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Persia International Bank/Consiglio

(Causa T-493/10) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)

(2013/C 304/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Persia International Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, poi S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei

confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, d'altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità alla ricorrente dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1), dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012

Dispositivo

- 1) Sono annullati, nella parte relativa alla Persia International Bank plc:

— il punto 4 della tabella B dell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

— il punto 2 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

— il punto 4 della tabella B, figurante nel titolo I, dell'allegato alla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

— il punto 4 della tabella B dell'allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007;

— la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413;

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

— il punto 4 della tabella B, figurante nel titolo I, dell'allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

- 2) Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Persia International Bank, fino a quando non prenderà effetto l'annullamento del regolamento n. 267/2012.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Persia International Bank.
- 5) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Eurocool Logistik/UAMI — Lenger (EUROCOOL)

(Causa T-599/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EUROCOOL — Marchio nazionale figurativo anteriore EUROCOOL LOGISTICS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i servizi — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto ad essere sentiti»]

(2013/C 304/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti G. Secklehner e C. Ofner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, successivamente K. Klüpfel, da ultimo K. Klüpfel e A. Schifko, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Peter Lenger (Weinheim, Germania) (rappresentante: avv. F. Pfefferkorn)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 ottobre 2010 (pratica R 451/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Eurocool Logistik GmbH e il sig. Peter Lenger.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 ottobre 2010 (pratica R 451/2010-1) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi, contemplati nella domanda di marchio, di «progettazione di software per l'immagazzinamento, il commissionamento e il trasporto di merci da frigo e surgelate», previsti alla classe 42 ai sensi dell'accordo di Nizza riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei ser-

vizi ai fini della registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, come rivista e modificata, e il «servizio d'agenzia di spedizione», di cui alla classe 39 di detto accordo, protetto dal marchio anteriore.

- 2) L'opposizione è respinta nella parte in cui riguarda i servizi contemplati al punto 1.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Eurocool Logistik GmbH, l'UAMI e il sig. Peter Lenger supporteranno ciascuno le proprie spese, sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 5) L'UAMI supporterà la metà delle spese sostenute dalla Eurocool Logistik nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Cause riunite T-4/11 e T-5/11) (¹)

[«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»]

(2013/C 304/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda volta alla dichiarazione dell'inapplicabilità alla ricorrente della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); in secondo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento

(UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché di tutti i futuri regolamenti diretti a completare o a sostituire tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza di chiusura dell'istanza, laddove detti atti riguardino la ricorrente; in terzo luogo, domanda di annullamento della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11) e della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 356, pag. 71, nonché di tutti gli atti futuri diretti a completare o a sostituire tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza di chiusura dell'istanza, laddove detti atti riguardino la ricorrente, e, in quarto luogo, domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011.

Dispositivo

- 1) Si dispone l'annullamento, laddove riguardino l'Export Development Bank of Iran, degli atti seguenti:
 - l'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 e successivamente dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011;
 - la decisione 2010/644;
 - l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010;
 - la decisione 2011/783;
 - il regolamento di esecuzione n. 1245/2011;
 - l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 2) Gli effetti dell'allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, perdurano nei confronti dell'Export Development Bank of Iran fino al momento in cui sia effettivo l'annullamento dell'allegato IX del regolamento n. 267/2012, laddove questa riguardi l'Export Development Bank of Iran.
- 3) Non occorre più statuire sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che la decisione 2010/413 non è applicabile all'Export Development Bank of Iran.

- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dall'Export Development Bank of Iran.
- 6) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iran Insurance/Consiglio

(Causa T-12/11) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Fondamento giuridico — Violazione del diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Parità di trattamento — Non-discriminazione»)

(2013/C 304/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell'allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente; in secondo luogo, della decisione nei confronti della ricorrente «contenuta in» una lettera del 28 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2011, 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono atti a pregiudicare la situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione nei confronti della

ricorrente «contenuta in» una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in sesto luogo, di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio o della Commissione che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso e, dall'altro, domanda di dichiarazione di inapplicabilità, nei confronti della ricorrente, dell'articolo 12 e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 26 del regolamento n. 961/2010, dell'articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 19, pag. 22), dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 35 del regolamento n. 267/2012, dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58), dell'articolo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell'articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso.
- 2) Non vi è luogo a statuire né sulle conclusioni di annullamento delle decisioni nei confronti dell'Iran Insurance Company «contenute nelle» lettere del Consiglio del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011 né sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sostenuta dalla Commissione, rispetto alle sole conclusioni di annullamento della decisione nei confronti dell'Iran Insurance Company «contenuta nella» lettera del Consiglio del 28 ottobre.
- 3) L'allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificato dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, sono annullati nella parte cui riguardano l'Iran Insurance Company.
- 4) L'allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, successivamente dalla decisione 2011/783, conserva i propri effetti nei confronti dell'Iran Insurance Company

fino a quando non prenderà effetto l'annullamento dell'allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui esso riguarda l'Iran Insurance Company.

- 5) Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall'Iran Insurance Company.
- 6) La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 63 del 26.2.2011.

Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-13/11) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Fondamento normativo — Obbligo di motivazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Parità di trattamento — Non discriminazione»)

(2013/C 304/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente; in secondo luogo, della decisione concernente la ricorrente «contenuta in» una lettera del 29 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di

esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono idonei ad incidere sulla situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione concernente la ricorrente «contenuta in» una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove esso riguarda la ricorrente e, in sesto luogo, di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio o della Commissione che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso, e, d'altro lato, domanda volta alla dichiarazione dell'inapplicabilità alla ricorrente dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, dell'articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 19, pag. 22), dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 282, pag. 58), dell'articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell'articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso.
- 2) Non occorre statuire né sulle conclusioni per l'annullamento delle decisioni nei confronti della Post Bank Iran «contenute in» nelle lettere del Consiglio del 29 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011, né sull'eccezione di irricevibilità fatta valere dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, con riguardo unicamente alle conclusioni per l'annullamento della decisione nei confronti della Post Bank Iran «contenuta in» nella lettera del Consiglio del 29 ottobre 2010.
- 3) L'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 sono annullati laddove riguardano la Post Bank Iran.
- 4) Gli effetti dell'allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione

2011/783, perdurano nei confronti della Post Bank Iran fino al momento in cui sia effettivo l'annullamento dell'allegato IX del regolamento n. 267/2012, laddove questa riguardi la Post Bank Iran.

- 5) Il Consiglio, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Post Bank Iran.
- 6) La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 63 del 26.2.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-24/11) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2013/C 304/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Erlbacher e M. Konstantinidis, successivamente A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di dichiarazione d'inapplicabilità alla ricorrente della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); in secondo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 1263/2012 del

Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché di tutti i regolamenti futuri che completeranno o sostituiranno tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza conclusiva della causa, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente; in terzo luogo, domanda di annullamento della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71), nonché di tutti gli atti futuri che completeranno o sostituiranno tali atti, fino alla pronuncia della sentenza conclusiva della causa, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in quarto luogo, domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011.

Dispositivo

- 1) Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Refah Kargaran:
 - l'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificato dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, e successivamente dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011;
 - la decisione 2010/644;
 - l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;
 - la decisione 2011/783;
 - il regolamento di esecuzione n. 1245/2011;
 - l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.
- 2) Gli effetti dell'allegato II della decisione 2010/413, come modificato dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, nei confronti della Bank Refah Kargaran sono mantenuti sino al momento in cui l'annullamento dell'allegato IX del regolamento n. 267/2012 esplicherà i suoi effetti, nella parte in cui esso riguarda la Bank Refah Kargaran.
- 3) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di dichiarazione d'inapplicabilità alla Bank Refah Kargaran della decisione 2010/413.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Refah Kargaran.

6) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Deutsche Bahn e a./Commissione

(Causa T-289/11, T-290/11 e T-521/11) (¹)

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un'ispezione — Poteri ispettivi della Commissione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»

(2013/C 304/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania); DB Mobility Logistics AG (Berlino); DB Energie GmbH (Francoforte sul Meno, Germania); DB Netz AG (Francoforte sul Meno); DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania); DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza); Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (Bodenheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti: W. Deselaers, O. Mross e J. Brückner)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, N. von Lingen e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente, nelle cause T-289/11 e T-290/11, M. Muñoz Pérez, poi, nelle cause T-289/11, T-290/11 e T-521/11, S. Centeno Huerta, abogados del Estado); Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti); e Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. A. Lewis, M. Schneider e M. Moustakali, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni C(2011) 1774, del 14 marzo 2011, C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011, della Commissione, che dispongono ispezioni conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, presso la Deutsche Bahn AG nonché presso tutte le sue filiali (casi COMP/39.678 e COMP/39.731).

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la DB Schenker Rail GmbH, la DB Schenker Rail Deutschland AG e la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) si fanno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Consiglio dell'Unione europea, l'Autorità di vigilanza EFTA e il Regno di Spagna si fanno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio

(Causa T-434/11) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2013/C 304/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, avv. H. Hohmann, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, H. Hohmann, D. Wyatt, R. Blakeley, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Nart e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e S. Boelaert, successivamente E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, A. Robinson e C. Murrell, agenti, assistiti da J. Swift, QC, e R. Palmer, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e, in quinto luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, e la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano l'Europäisch-Iranische Handelsbank AG.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Europäisch-Iranische Handelsbank supporterà, oltre ai tre quinti delle proprie spese, i tre quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 4) Il Consiglio supporterà, oltre ai due quinti delle sue spese, i due quinti delle spese sostenute dall'Europäisch-Iranische Handelsbank.
- 5) Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e la Commissione europea supporteranno le loro spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Globula/Commissione

(Causa T-465/11) (¹)

(«Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55/CE — Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità cecche con cui è concessa alla ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice — Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga — Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55»)

(2013/C 304/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull'accesso dei terzi.

Dispositivo

- 1) La decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull'accesso dei terzi, è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Globula a.s., nonché le proprie spese.
- 3) La Repubblica ceca supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 305 del 15.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Sepro Europe/Commissione(Causa T-483/11) (¹)

[«Prodotti fitofarmaceutici — Sostanza attiva flurprimidol — Non iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Regolamento (CE) n. 33/2008 — Procedura di valutazione accelerata — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»]

(2013/C 304/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrušek et G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/328/UE della Commissione, del 1 giugno 2011, concernente la non iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 153, pag. 192).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sepro Europe Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Godrej Industries e VVF/Consiglio(Causa T-6/12) (¹)

(«Dumping — Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia — Adeguamento richiesto della conversione valutaria — Onere della prova — Danno — Dazio antidumping definitivo»)

(2013/C 304/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Godrej Industries Ltd (Mumbai, India); e VVF Ltd (Mumbai) (rappresentante: avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Amburgo, Germania); Sasol Germany GmbH (Amburgo) (rappresentanti: avv. V. Akritidis e J. Beck, solicitor) e Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Godrej Industries Ltd e la VVF Ltd supporteranno le spese del Consiglio dell'Unione europea nonché quelle della Sasol Olefins & Surfactants GmbH e della Sasol Germany GmbH, così come le proprie spese.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 49 del 18.2.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bateni/Consiglio

(Causa T-42/12 e T-181/12) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Blocco dei capitali — Errore manifesto di valutazione»

(2013/C 304/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, J.-P. Hix e Z. Kupčová, agenti)

Oggetto

Nella causa T-42/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), in quanto iscrive il ricorrente nell'elenco che compare all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), in quanto iscrive il ricorrente nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e inoltre, nella causa T-181/12, domanda di annullamento dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi di cui si è disposto il blocco dei beni.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-42/12 e T-181/12 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Non occorre più statuire nella causa T-42/12 sulla domanda diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, in quanto riguarda il sig. Naser Bateni.*
- 3) *La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran è annullata in quanto iscrive il sig. Bateni nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del*

Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

- 4) *L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 è annullato in quanto riguarda il sig. Bateni.*
- 5) *Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti riguardo al sig. Bateni, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fino alla presa d'effetto del parziale annullamento del regolamento n. 267/2012.*
- 6) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bateni.*
- 7) *La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio

(Causa T-57/12) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

(2013/C 304/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piesseaux e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda per l'annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Si dispone l'annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:
 - la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 2) Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l'annullamento del regolamento n. 267/2012.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa T-110/12) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

(2013/C 304/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García, V. Piesseaux e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrit-

tive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n.1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
- 3) L'allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte in cui concerne la Iranian Offshore Engineering & Construction Co.
- 4) Gli effetti della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Iranian Offshore Engineering & Construction Co, dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l'annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'ambito del presente giudizio e del procedimento sommario.

(¹) GU C 126 del 28.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Leiner/UAMI — Recaro (REVARO)

(Causa T-349/12) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REVARO — Marchio internazionale denominativo anteriore RECARO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 304/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Austria) (rappresentanti: avv.ti W. Emberger, I. Rudnay et L. Emberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Recaro Holding GmbH, ex Recaro Beteiligungs-GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv. J. Weiser)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 maggio 2012 (pratica R 482/2011-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Recaro Beteiligungs-GmbH e la Rudolf Leiner GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rudolf Leiner GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Ricorso proposto l'8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Causa T-414/13)

(2013/C 304/34)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo (Parigi, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 maggio 2013 emessa nel procedimento R 333/2012-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo KENZO ESTATE per prodotti della classe 33 — Registrazione internazionale n. 953373

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 720 706 KENZO per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso ed annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione

(Causa T-419/13)

(2013/C 304/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras, A. Valiente Martín, C. Maldonado Márquez, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 18 giugno 2013, impugnata;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento;
- chiedere inoltre alla Commissione, con misura di organizzazione del procedimento, di fornire al Tribunale i documenti ai quali ha negato l'accesso, affinché quest'ultimo possa esaminarli e verificare l'esattezza di quanto affermato nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Nel febbraio 2013 la Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE) ha chiesto di accedere a taluni documenti in possesso della Commissione europea in base al meccanismo di cooperazione con le autorità nazionali previsto all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1). Concretamente la ricorrente chiedeva di poter accedere a tutti i documenti e le comunicazioni scambiati tra la Direzione generale della concorrenza della Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale per la concorrenza) relativi ai procedimenti sanzionatori S-106/08, Almanaces de Hierro, e S-254/10, Hierros Extremadura.

Dopo una prima proroga del termine, sino all'11 aprile 2013, la Commissione ha inviato alla UAHE una comunicazione con la quale:

- a) Concedeva accesso agli avvisi di ricevimento inviati alla Comisión Nacional de la Competencia in relazione ai due procedimenti sanzionatori;
- b) Informava la richiedente che non aveva informazioni in merito ai due procedimenti e che i soli dati in suo possesso erano protetti dalle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

La UAHE reiterava la sua richiesta e, dopo una prima proroga del termine di 15 giorni, la Commissione la informava, con ulteriore lettera del 18 giugno, che prorogava indefinitamente il termine di risposta alle domande di accesso agli atti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 4 del regolamento 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe proceduto a un'analisi concreta e individuale dell'applicabilità delle eccezioni previste in detta disposizione alle domande di accesso oggetto del presente procedimento.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché l'informazione richiesta non contiene elementi che possano ledere gli interessi commerciali di terzi. Detta informazione potrebbe ledere, in ogni caso, gli interessi della stessa richiedente.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché la nozione di indagine in esso prevista può soltanto riferirsi a indagini di istituzioni o di organismi comunitari, non nazionali. Inoltre, per i fatti oggetto d'indagine in entrambi i procedimenti sarebbe intervenuta la prescrizione.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, comma secondo, del regolamento 1049/2001, nella misura in cui, nel contesto della documentazione richiesta, la Commissione non adotta decisioni, visto che la sua posizione è passiva, limitandosi a ricevere documenti o a formulare osservazioni. Inoltre, in ogni caso, l'eccezione sollevata può essere applicata soltanto riguardo a documenti interni.

**Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — L'Oréal/UAMI —
Cosmetica Cabinas (AINHOA)**

(Causa T-426/13)

(2013/C 304/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv. ti M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013 emessa nel procedimento R 1642/2012-1;
- tenere la ricorrente immune dalle spese sostenute nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «AINHOA» per servizi e prodotti delle classi 3, 35 e 39 — *Marchio comunitario registrato n. 2 720 811*

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza dai diritti del titolare del marchio comunitario con riferimento ai servizi delle classi 35 e 39 e rigetto della domanda di decadenza con riferimento ai «prodotti cosmetici» di cui alla classe 3

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Triarii/Commissione

(Causa T-435/13)

(2013/C 304/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Triarii BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. Verhellen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea (Rif.: ENER B 1/IMMR(2013) ENER.B.1.2638778) del 20 giugno 2013, in modo da includere l'offerta della ricorrente nella gara d'appalto;
- qualora la sentenza del Tribunale, quale richiesta, sia pronunciata successivamente all'aggiudicazione dell'appalto a un offerente:
 - annullare l'attuale gara d'appalto n. ENER/B1/2013-371 in modo da dare alla ricorrente la possibilità di presentare nuovamente un'offerta;
 - annullare la decisione che sarà adottata dalla Commissione europea che aggiudica l'appalto n. ENER/B1/2013-371 ad un offerente; e/o
 - concedere un risarcimento danni a compensazione dell'opportunità mancata a causa dell'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto n. ENER/B1/2013-371.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sulla presente controversia, ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, attraverso il suo comportamento, la Commissione ha causato un'aspettativa legittima sulla circostanza che l'offerta le fosse stata tempestivamente presentata.

Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/ UAMI — Beauté Prestige International (essence)

(Causa T-448/13)

(2013/C 304/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Ceuta, Spagna) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, G. Hild e C. Pape)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beauté Prestige International SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013, caso R 1085/2012-5;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «essence» per prodotti delle classi 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 e 26 — Registrazione di marchio comunitario n. 6 816 144

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (RMC) ⁽¹⁾, e segnatamente che il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto ed il marchio comunitario è dichiarato parzialmente nullo

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — CEDC International/ UAMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)

(Causa T-449/13)

(2013/C 304/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: avv. M. Siciarek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. (Łańcut, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 giugno 2013, caso R 33/2012-4;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo nei colori verde, rosso e oro che raffigura l'immagine di un bovino e contiene l'elemento denominativo «WISENT» per prodotti delle classi 32 e 33 — Registrazione di marchio comunitario n. 5 142 039

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli delineati nell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (RMC) ⁽¹⁾

Decisione della divisione di annullamento: il marchio comunitario controverso è dichiarato nullo

Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è annullata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, in combinato disposto con gli articoli 76, paragrafo 1, 75, 76, paragrafi 1 e 2, RMC.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — CEDC International/UAMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut

(Causa T-450/13)

(2013/C 304/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: avv. M. Siciarek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. (Łańcut, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 giugno 2013 emessa nel procedimento R 1734/2011-4;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo di colore rosso, verde, oro e nero che rappresenta l'immagine di un bovino e contiene gli elementi denominativi «WISENT VODKA» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 7 044 472

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi polacchi nn. 86 410, 80 990, 80 991, 46 050, 208 988, 125 911, 189 866, 208 090, 62 081 registrati per «bevande alcoliche» di cui alla classe 33, marchio comunitario n. 5 585 138 per il marchio figurativo di colore nero e bianco contenente l'elemento denominativo «ŻUBRÓWKA» e marchio comunitario n. 6 215 719 per il marchio tridimensionale di colore nero e bianco contenente l'elemento denominativo «ŻUBRÓWKA», registrato per «bevande alcoliche (eccetto le birre)» di cui alla classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Regolamento sul marchio comunitario) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-461/13)

(2013/C 304/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)], concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in aree isolate e meno urbanizzate (salvo che in Castilla — La Mancha). Tale decisione ha considerato il detto aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno e ne ha disposto il recupero.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell'assenza, nel caso di specie, di un qualsiasi vantaggio economico a favore di imprese economicamente attive, nonché di selettività della misura e di distorsione della concorrenza.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 106, paragrafo 2, TFUE e 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dal momento che non risulta accertato che sia stato violato il principio della neutralità tecnologica.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione della procedura in materia di aiuti di Stato, in particolare, a causa della sua durata eccessiva, della mancata valutazione di talune prove prodotte e della mancanza di coerenza e oggettività nell'istruzione.
- 4) Quarto motivo, dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di eguaglianza, di proporzionalità e di sussidiarietà e sulla conseguente assenza dell'obbligo di recupero dell'aiuto, in quanto l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con principi generali del diritto dell'Unione.
- 5) Quinto motivo, anch'esso dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione del diritto all'informazione, sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e sulla conseguente inesistenza dell'obbligo di recupero.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione

(Causa T-462/13)

(2013/C 304/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) e Itelazpi, SA (Bizkaia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía

Sierra, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan, e N. Ruiz García, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel presente ricorso;
- annullare la decisione impugnata e, in particolare, l'articolo 1 della decisione, nella misura in cui dichiara l'esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare di conseguenza gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa di cui alla causa T-461/13, Spagna/Commissione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nel qualificare il procedimento di digitalizzazione come un aiuto di Stato.
 - Al riguardo si sostiene che la Commissione effettua un'analisi errata dell'articolo 171, paragrafo 1, TFUE, in particolare alla luce della giurisprudenza *Altmark* sui servizi di interesse economico generale (SIEG), e conseguentemente erra in ordine all'esistenza stessa di un aiuto di Stato nel caso di specie.
 - Si aggiunge in merito che le misure esaminate dalla Commissione erano unicamente destinate a garantire la trasmissione del segnale televisivo digitale nella zona denominata zona II (zona del territorio che non verrà coperta da operatori in base a criteri commerciali e in cui la popolazione, in assenza di intervento pubblico, resterebbe priva di accesso alla rete televisiva).
 - Inoltre le ricorrenti osservano che il principio di «neutralità tecnologica» non può privare gli Stati membri del margine di valutazione discrezionale che i Trattati riconoscono loro per l'organizzazione della prestazione dei SIEG.
 - In ogni caso, la scelta da parte delle autorità nazionali, per la zona II, della tecnologia terrestre prima di quella satellitare, è dovuta alla circostanza che la prima opzione risultava molto più logica, economica ed efficiente, tenuto conto della preesistenza di una rete terrestre analogica, finanziata con fondi pubblici, che già copriva la zona II.

2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell'analisi della compatibilità dell'aiuto.

— In subordine, e nel caso si consideri esistente un aiuto di Stato, le ricorrenti sostengono che detto aiuto dev'essere considerato compatibile con il mercato interno in forza degli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell'analisi dell'aiuto esistente.

— Al riguardo si sostiene, in ulteriore subordine, che in ogni caso l'aiuto in parola dovrebbe essere considerato un aiuto esistente. Data la preesistenza di una rete televisiva pubblica, si tratterebbe, infatti, di una semplice modifica e aggiornamento della stessa, mantenendone inalterata la funzione.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione

(Causa T-463/13)

(2013/C 304/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, dichiarando che le misure attuate nella Comunidad Autónoma de Galicia non costituiscono un aiuto di Stato illegittimo;

— in subordine, nel caso in cui non fosse accolta la precedente domanda, annullare la decisione impugnata, in modo da dichiarare che RETEGAL non ha beneficiato, direttamente o indirettamente, di un aiuto di Stato illegittimo; e

— condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-461/13, Spagna/Commissione, e

T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione. I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli invocati in queste cause.

La ricorrente deduce, in particolare, che:

1) La Commissione ha commesso un errore di diritto, nel dichiarare la sussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2) La Commissione ha violato l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto non ha ritenuto le misure controverse compatibili con il mercato interno.

3) La Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, poiché, pur ammettendo nella decisione impugnata che nel settore pubblico in esame esiste una carenza strutturale e che l'intervento pubblico controverso persegue un obiettivo di interesse generale, considera l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per violazione del principio della neutralità tecnologica.

4) La Commissione è incorsa in un errore di valutazione nel considerare che era stato versato un aiuto di Stato illegittimo a RETEGAL, strumento esecutivo proprio della Comunidad Autónoma de Galicia, poiché tale strumento si è limitato all'acquisto e all'installazione di apparecchiature finanziate con i fondi pubblici controversi, per affittarle successivamente ai comuni affinché potessero prestare il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva in zone rurali e isolate e, in tal modo, sopperire al mancato funzionamento del mercato esistente in tali zone.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Retegal/Commissione

(Causa T-464/13)

(2013/C 304/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. García Martínez e B. Pérez Conde, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nel senso di dichiarare che, nel caso della Comunidad Autónoma de Galicia, le azioni intraprese non hanno costituito un aiuto di Stato illecito;

- in subordine, nel caso in cui la domanda di cui sopra non venisse accolta, annullare la decisione impugnata dichiarando che la RETEGAL non è beneficiaria diretta né indiretta di un aiuto di Stato illecito; e
- condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-463/13, Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione

(Causa T-465/13)

(2013/C 304/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma de Cataluña (Catalogna, Spagna) e Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-

mació de la Generalitat de Catalunya (Catalogna, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Muñoz de Juan e M. Reverter Baquer, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:


- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare la decisione impugnata e, in particolare, l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l'esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare, di conseguenza, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa di cui alla causa T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i motivi già invocati in tale causa.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 304/35	Causa T-419/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione	20
2013/C 304/36	Causa T-426/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)	21
2013/C 304/37	Causa T-435/13: Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Triarii/Commissione	21
2013/C 304/38	Causa T-448/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)	22
2013/C 304/39	Causa T-449/13: Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — CEDC International/UAMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)	22
2013/C 304/40	Causa T-450/13: Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — CEDC International/UAMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut	23
2013/C 304/41	Causa T-461/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Spagna/Commissione	23
2013/C 304/42	Causa T-462/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione	24
2013/C 304/43	Causa T-463/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione	25
2013/C 304/44	Causa T-464/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Retegal/Commissione	25
2013/C 304/45	Causa T-465/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione	26



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT